

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. C. 2188 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	57
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	71
Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano. C. 758 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	62
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 182 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	64
Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
ALLEGATO 2 (<i>Relazione tecnica</i>)	79
Sull'ordine dei lavori	66
Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>) ..	66
ALLEGATO 3 (<i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	70

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 26 febbraio 2025. — Presi-
denza del vicepresidente Giovanni Luca CAN-

NATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato
per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023.

C. 2188 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023. Ricorda, altresì, che il testo originario del provvedimento era corredato di relazione tecnica.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo 3 prevede che gli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, recante disposizioni in tema di Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti, sono valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, mentre sono pari ad euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri relativi alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, recanti disposizioni in tema, rispettivamente, di forme di cooperazione, Comitato e gruppi di lavoro operativi e d'indagine congiunti e riunioni e consultazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1. Rileva che viene, inoltre, disposto che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, recante disposizioni sugli aspetti finanziari dell'intesa bilaterale, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dalle spese di cui all'articolo 9 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 20.131 annui a decorrere dall'anno 2025, e alle rimanenti spese di cui agli articoli 4, 9 e 10 del medesimo Accordo, pari a euro 118.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che l'accantonamento utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità.

Osserva che il successivo comma 2 dispone, infine, che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 11 dell'Accordo, che disciplina l'ipotesi di richieste di assistenza tra le Parti che comportino spese elevate o straordinarie, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non formula osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.

Con riferimento all'Accordo oggetto di ratifica e all'Allegato 1, rileva che la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione delle fattispecie applicative riportate agli articoli 4, riguardante corsi, 9, riguardante riunioni del Comitato di cooperazione strategica e dei gruppi di lavoro operativo e d'indagine congiunti, e 10, riguardante riunioni e consultazioni, per le quali quantifica oneri per un totale, rispettivamente, di euro 83.050,92, euro 38.628,48, di cui euro 18.497,92 autorizzati ed euro 20.130,56 valutati, ed euro 16.797,92.

Al riguardo, non formula osservazioni, considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione dei suddetti importi. Anche per quanto

riguarda le altre disposizioni dell'Accordo, non formula osservazioni, non ravvisandosi ulteriori oneri ad esse associati e considerando quanto disposto dagli articoli 6 e 11, i quali prevedono, rispettivamente, la possibilità di rifiutare l'assistenza richiesta laddove la sua esecuzione implichi un onere eccessivo per le risorse finanziarie e, nel caso in cui questa comporti spese elevate o straordinarie, l'obbligo di consulenza reciproca sui termini e le condizioni con cui dovrà essere trattata la richiesta, nonché le modalità di ripartizione delle spese. Ricorda, peraltro, che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, agli oneri eventualmente discendenti dall'articolo 11 dell'Accordo, come confermato anche dalla relazione tecnica, si farà fronte mediante apposito provvedimento legislativo.

Tanto premesso, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

C. 1915 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Ac-

cordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

Per quanto attiene al disegno di legge di ratifica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, quantificando gli oneri derivanti dall'Accordo in misura pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, e prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del medesimo Accordo ad esclusione dell'articolo 3 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2. Si dispone, inoltre, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5, recante risarcimento di danni provocati in relazione alle attività svolte, e 12, recante emendabilità, dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.

Con riferimento alla verifica della quantificazione degli importi dei suddetti oneri, rinvia alle pertinenti richiamate disposizioni dell'Accordo analizzate di seguito. Quanto alla verifica delle ipotesi di invarianza finanziaria relative alle altre disposizioni dell'Accordo, non formula osservazioni, rinviandosi, anche in tal caso, a quanto verrà illustrato di seguito.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2024 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale. Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'anno 2024, segnala preliminarmente che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, tenendo conto della tipologia degli oneri derivanti dal provvedimento, riferibili esclusivamente a spese di missione, segnala tuttavia l'opportunità di aggiornare la decorrenza dei predetti oneri e adeguare, conseguentemente, la relativa copertura finanziaria, fermo restando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità anche nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Sul punto, fa presente che appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Rileva che il comma 2 dell'articolo 3 reca, inoltre, una clausola di invarianza riferita alle restanti disposizioni dell'Accordo, ai sensi della quale dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non ha osservazioni per quanto attiene alla formulazione della disposizione.

Fa presente che il comma 3 prevede, infine, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo oggetto di

ratifica, riferiti rispettivamente a futuri accordi concernenti la compensazione di danni che si dovessero produrre nelle attività svolte in base all'Accordo in esame e a possibili futuri emendamenti all'Accordo stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non formula osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.

Con riferimento all'Accordo oggetto di ratifica, osserva come la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione della fattispecie di onere di cui all'articolo 3, concernente, in particolare, le attività di consultazione bilaterale tra le Parti, e riferite a spese per invio in missione all'estero, in India, di personale militare, per le quali la relazione tecnica quantifica un onere pari a euro 6.406, ad anni alterni, a decorrere dal 2024. In proposito, non formula osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare l'importo del suddetto onere. In merito, inoltre, alle altre disposizioni dell'Accordo, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria delle stesse, non formula osservazioni.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che, in ragione della tipologia degli oneri derivanti dal suddetto articolo 3 dell'Accordo, riferibili esclusivamente a spese di missione, si rende necessario modificare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al fine di prevedere che i medesimi oneri decorrano dall'anno 2025 e che ad essi si provveda a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1915, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica decorrano dall'anno 2024 e provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali si evince che, in ragione della tipologia degli oneri derivanti dal suddetto articolo 3 dell'Accordo, riferibili esclusivamente a spese di missione, occorre modificare l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge, al fine di prevedere che i medesimi oneri decorrano dall'anno 2025 e che ad essi si provveda a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: All'onere derivante dall'articolo 3 fino a: Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 con le seguenti: Agli

oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2025 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2027, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Marco GRIMALDI (AVS) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta in esame, esprimendo forte contrarietà sulle modalità con cui il Governo imposta le proprie relazioni diplomatiche con altri Stati, declinandole, a suo avviso, esclusivamente in termini di accordi commerciali in materia di energia e di armamenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica, ha ad oggetto modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiorna-

mento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, recante disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria.

Ricorda, in proposito, che il testo iniziale del disegno di legge era corredato di una relazione tecnica e che la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo del provvedimento e sui relativi emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione Finanze dell'altro ramo del Parlamento.

Nel segnalare che il Governo ha trasmesso la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, per quanto concerne l'articolo 1, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificate nel corso dell'esame in sede referente al Senato, oltre a estendere da dodici a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 2024, il termine per l'esercizio della delega concernente la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendono anche l'ambito di intervento della medesima alla modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario nonché alla modifica di ulteriori disposizioni vigenti, modificando e integrando conseguentemente i principi e i criteri direttivi contenuti al comma 2 dell'articolo 19 della medesima legge n. 21 del 2024. Rileva che le norme, inoltre, conferiscono una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria sulla base di specifici principi e criteri direttivi, ai sensi di quanto previsto dal comma 1.

Le norme, infine, recano una clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 1, rinviando alla procedura di cui all'articolo

17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 per provvedere alla quantificazione e alla copertura degli eventuali oneri derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ai sensi di quanto previsto dal comma 3. Ciò stante, fa presente che appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 3, ossia se essa si riferisca all'intero articolo 1, come indicato dal testo del provvedimento, o se da tale ambito debba invece intendersi esclusa la lettera *b*) del comma 1, posto che la delega in essa contenuta prevede espressamente l'eventualità che dalla stessa derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rinviando per la quantificazione e la copertura degli stessi alla procedura prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, stante la complessità della materia trattata e l'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, come risulta dalla relazione tecnica di passaggio. Al contrario, osserva che l'applicazione della clausola di invarianza alle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 sembrerebbe priva di rilevanza sostanziale, dal momento che la delega conferita dall'articolo 19, comma 1, della legge n. 21 del 2024, su cui la citata lettera *a*) interviene attraverso novelle, già reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria ai sensi della quale i decreti delegati devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale delega, pertanto, non dovrebbe risultare applicabile, diversamente da quanto sembra emergere dalla relazione tecnica di passaggio, la procedura di cui al menzionato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, posto che il rinvio a quest'ultima non risulta né dal vigente testo dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, né dalle modifiche ad esso introdotte con il presente provvedimento, che invece limitano il rinvio medesimo alla sola delega conferita dalla lettera *b*) del comma 1.

Con riferimento all'articolo 2, evidenzia preliminarmente che le norme in esame, introdotte dal Senato della Repubblica, di-

spongono l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 in materia di bonifici istantanei in euro. In particolare, fa presente che vengono aggiornati: alcune definizioni contenute all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 210 del 2001; i requisiti di cui devono disporre gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al fine di partecipare ai sistemi di pagamento designati di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010; la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al decreto legislativo n. 135 del 2015 per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, anche attraverso l'introduzione di nuove sanzioni. Osserva che la relazione tecnica di passaggio non ascrive alle norme nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, riconoscendovi natura ordinamentale. Con particolare riguardo alle nuove sanzioni di cui al comma 3, rileva che la relazione tecnica di passaggio chiarisce che la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei compiti da esse derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto sia delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica di passaggio sia del fatto che la Banca d'Italia, a cui spettano funzioni di vigilanza e sanzionatorie, non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame modificano le disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento alle attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. In proposito, evidenzia che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è un organismo dotato di autonomia finanziaria che determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Ciò stante, non ha osservazioni da formu-

lare, considerato che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari non è ricompreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 196 del 2009.

Per quanto riguarda l'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la disapplicazione di alcune norme vigenti in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari di cui agli articoli 21, concernente criteri generali per lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, 23, recante norme in materia di contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e 24-bis, concernente consulenza in materia di investimenti, del decreto legislativo n. 58 del 1998 a determinate fattispecie. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché le disposizioni si limitano a regolamentare l'attività privata in materia di accesso a determinati servizi bancari e finanziari.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione, ai fini della sua pubblicazione, la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*), già trasmessa per le vie brevi alla Camera. Conferma, quindi, che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, primo periodo, si riferisce essenzialmente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto le disposizioni del comma 1, lettera *a*), recano novelle all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che già reca un'autonoma clausola di invarianza finanziaria, mentre per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il medesimo comma 3 fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2240, approvato dal Senato della Repubblica, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti da parte del Governo, che ha confermato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, primo periodo, si riferisce essenzialmente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto le disposizioni del comma 1, lettera *a*), recano novelle all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che già reca un'autonoma clausola di invarianza finanziaria, mentre per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il medesimo comma 3 fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano.

C. 758.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 febbraio 2025.

Marco GRIMALDI (AVS), nel richiamare le posizioni più volte espresse al riguardo a nome del proprio gruppo, preannuncia che abbandonerà dei lavori della Commissione, al fine di esprimere la propria ferma contrarietà rispetto all'ennesima proposta di legge che prevede l'istituzione di una giornata nazionale.

(Il deputato Grimaldi abbandona i lavori della Commissione).

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate nella seduta del 29 gennaio 2025, fa presente, in primo luogo, che il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, istituito dall'articolo 3, comma 3, potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad esso attribuite dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Chiarisce, inoltre, che dal riconoscimento del Premio Aldo Manuzio, istituito dall'articolo 4, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Premio si sostanzierà nella consegna di una pergamena o altro riconoscimento simbolico nell'ambito di una cerimonia le cui modalità saranno definite da un successivo decreto del Ministro della cultura, coerentemente con la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6.

Rileva che all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 4 si potrà pertanto provvedere nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura.

Rappresenta, infine, che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di comunicazione istituzionale, iscritte sul capitolo 563 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 758, recante l'istituzione della Giornata nazionale della scrittura a mano, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, istituito dall'articolo 3, comma 3, potrà provvedere allo svolgimento delle attività ad esso attribuite dal medesimo articolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura;

dal riconoscimento del Premio Aldo Manuzio, istituito dall'articolo 4, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tale Premio si sostanzierà nella consegna di una pergamena o altro riconoscimento simbolico nell'ambito di una cerimonia le cui modalità saranno definite da un successivo decreto del Ministro della cultura, coerentemente con la clausola generale di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6;

all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 4 si potrà pertanto provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte sul capitolo 2570, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della cultura;

la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale potrà assicurare adeguati spazi ai temi connessi alla Settimana nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di comunicazione istituzionale, iscritte sul capitolo 563 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

rilevata l'esigenza di:

modificare la disposizione di cui all'articolo 5, al fine di prevedere il carattere facoltativo, anziché obbligatorio, delle attività di informazione svolte dalla società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla Settimana nazionale della scrittura a mano;

integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: assicura con le seguenti: può assicurare

All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico.

C. 182.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che la proposta di legge di cui la Commissione avvia l'esame reca disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. Ricorda altresì che il progetto di legge, d'iniziativa parlamentare, si compone di un solo articolo e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame ripropone il testo di proposte di legge di contenuto sostanzialmente analogo che, nel corso delle passate legislature, non hanno concluso il relativo *iter* d'approvazione parlamentare, tra le quali, in particolare, la proposta di legge C. 4432 e abb. della XVI Legislatura, già approvata dal Senato. Rileva che il provvedimento prevede, in particolare, che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati, con l'eccezione di quelli che siano Parti della Convenzione UNIDROIT del 1995 sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, di rilevante interesse culturale o scientifico destinati a

manifestazioni e mostre presso musei o altre istituzioni culturali in Italia, non possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giudice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia, ai sensi di quanto previsto dal comma 1. Rileva che viene altresì previsto che il Ministero della cultura possa, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito i suddetti beni culturali, rilasciare all'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia, secondo modalità definite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Osserva che il Ministro della cultura, qualora non rinvenga incompatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, adotta uno o più decreti, nei quali, per ogni mostra o esposizione, a condizione di reciprocità, è definita, tra l'altro, la garanzia di restituzione di cui al comma 2, ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

Al riguardo, nel rilevare preliminarmente la necessità che il Governo chiarisca la natura della predetta garanzia di restituzione e le sue eventuali implicazioni di carattere finanziario, al fine di escludere comunque che da tale garanzia possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fa presente che dovrebbe essere valutata l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, che subordini l'adozione del decreto ministeriale che provvede alla concessione della garanzia non solo alla sua compatibilità con le normative e gli accordi internazionali e sovranazionali, come già previsto dal medesimo testo, ma anche alla neutralità finanziaria dell'intervento.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria.

C. 2149, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Rebecca FRASSINI (LEGA), *relatrice*, fa presente preliminarmente che la proposta di legge, già approvata in un testo unificato dal Senato, conferisce al Governo deleghe legislative per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente che il provvedimento si compone di tre articoli e non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Rileva che, nel corso dell'esame presso il Senato, il relatore della Commissione Bilancio ha chiesto al Governo chiarimenti in merito a eventuali profili di onerosità derivanti da alcuni principi e criteri direttivi indicati nella delega contenuta nel testo unificato originario e che il Governo ha successivamente presentato una Nota contenente i chiarimenti richiesti e alcune condizioni volte a modificare il testo del provvedimento. Evidenzia che la Commissione Bilancio del Senato, alla luce di tale Nota, ha successivamente condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento, al recepimento di tali modificazioni, che sono state successivamente introdotte nel testo dalla Commissione Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica del Senato, nel corso dell'esame in sede referente. Evidenzia che il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Cultura e che ad esso

sono state abbinate otto proposte di legge. Sottolinea che la medesima Commissione ha adottato quale testo base la proposta di legge C. 2149 come approvata dal Senato.

Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame dispone la revisione delle modalità di accesso ad alcuni corsi di laurea in ambito medico nel rispetto dei principi di cui agli articoli 32 e 34 della Costituzione, relativi alla tutela della salute e al diritto all'istruzione, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale sia in termini di numero di medici sia di qualità della loro formazione. In proposito, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere dichiarativo e programmatico della disposizione che individua l'aumento della quantità e qualità del personale sanitario quale finalità perseguita dal provvedimento in esame.

In relazione agli articoli 2 e 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le norme in esame, specificando principi e criteri direttivi, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. Fa presente, inoltre, che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei citati decreti legislativi o recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato, come previsto all'articolo 2, comma 5. Sottolinea che, come previsto all'articolo 2, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Evidenzia che si prevede, altresì, che qualora uno o più decreti legislativi di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato nonché delle clausole di neutralità finanziaria inserite dal Senato in alcuni principi e criteri direttivi, per effetto del recepimento delle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio in sede di espressione del parere non ostativo sul testo unificato originario del provvedimento. Sottolinea che resta fermo comunque che una verifica puntuale della neutralità finanziaria ovvero di eventuali oneri – e delle relative coperture – derivanti dall'esercizio delle predette deleghe, stante la complessità della materia trattata, potrà essere effettuata solo in occasione dell'esame dei provvedimenti delegati ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 3 dell'articolo 2 prevede che i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega conferita al Governo ai sensi del precedente comma 1, ivi inclusi quelli eventualmente recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, di cui al successivo comma 5, siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Rileva che il comma 6 del medesimo articolo 2 stabilisce, inoltre, che, qualora uno o più dei predetti decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi saranno adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzeranno le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Tutto ciò considerato, non ha osservazioni in ordine alla formulazione delle disposizioni in commento.

Tanto premesso, propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel concordare con la proposta di parere formulata dalla relatrice, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica riferita al testo del provvedimento (*vedi allegato 2*), che conferma l'assenza di profili finanziari problematici.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea come non vi sia stato un tempo adeguato per valutare la relazione tecnica poc'anzi depositata dalla sottosegretaria Albano e stigmatizza le modalità eccessivamente accelerate con cui spesso vengono svolti i lavori della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nel prendere atto dei rilievi sollevati dal deputato Dell'Olio, rammenta come sul provvedimento in esame la relatrice non abbia formulato richieste di chiarimento in ordine ai profili di carattere finanziario e nessun componente della Commissione abbia chiesto di intervenire.

Assicura comunque che, qualora prima della seduta siano depositate relazione tecniche da parte del Governo sui provvedimenti all'esame della Commissione, la presidenza si impegna a metterle tempestivamente a disposizione, al fine da consentirne una migliore valutazione ai fini dell'espressione dei pareri di competenza.

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, ricorda che il disegno di legge, di iniziativa governativa, già approvato dal Senato della Repubblica, reca misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Fa presente che il provvedimento si compone di un solo articolo che deriva dallo stralcio da parte del Presidente del Senato dell'articolo 23 del disegno di legge S. 1184, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. Segnala che la relazione tecnica e gli effetti sui tre saldi di finanza pubblica relativi all'articolo unico del presente provvedimento sono pertanto quelli risultanti dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferiti al disegno di legge S. 1184.

Evidenzia che, nel corso dell'esame presso il Senato, il relatore della Commissione Bilancio, nella seduta, in sede consultiva, del 1° ottobre 2024, ha chiesto alcuni chiarimenti relativi alle quantificazioni contenute nella relazione tecnica. Fa presente che, in risposta a tali richieste, il Governo ha successivamente presentato una nota, predisposta dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in cui si indicavano alcune modificazioni da introdurre al testo del provvedimento su richiesta del Ministero della salute, che sono state recepite come condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, nel parere non ostativo deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 9 ottobre 2024. Rileva che tali modificazioni sono state quindi successivamente introdotte nel corso dell'esame, in sede redigente, dalla Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato.

Fa presente che il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla Commissione Affari sociali che, nel corso dell'esame, ha intro-

dotto alcune modificazioni al testo volte a sopprimere gli oneri riferiti all'esercizio 2024, ormai trascorso, e a modificare conseguentemente la relativa copertura finanziaria.

Con riferimento alle norme del provvedimento in esame, quali risultanti dalle modifiche approvate dalla Commissione Affari sociali, che presentano profili di carattere finanziario, fa presente che l'articolo 1, comma 1 autorizza il Ministero della salute ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, 3 unità di personale con il profilo di dirigente sanitario medico e 15 unità di personale dell'area dei funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che rispettano alcuni requisiti di servizio pregresso presso il Ministero medesimo. Evidenzia che a tali fini è autorizzata una spesa, per l'anno 2025, pari a euro 1.055.035 per il personale, a euro 33.264 per l'erogazione dei buoni pasto, a euro 69.103 per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario. Segnala che ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 1.157.402 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del comma 2.

In proposito, rileva che le ipotesi alla base della quantificazione degli oneri appaiono prudenziali, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame al Senato. Ciò posto, si potrebbe comunque valutare l'opportunità, a suo avviso, analogamente a quanto avvenuto al Senato con riferimento agli oneri relativi all'anno 2024, di ridurre la spesa per l'anno 2025, in considerazione del tempo trascorso dall'inizio dell'anno in corso e dei tempi presumibilmente ancora occorrenti per la conclusione dell'*iter* legislativo e per l'attuazione del provvedimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 1, pari complessivamente a 1.157.402 euro per

l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007. Al riguardo, rammenta che la citata autorizzazione di spesa attiene alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti.

Segnala che l'importo della predetta autorizzazione di spesa, inizialmente pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è stato rideterminato per effetto di successivi provvedimenti legislativi e che le relative risorse, iscritte sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del vigente bilancio pluriennale dello Stato ammontano a 101.049.245 euro per l'anno 2025 e a 99.149.245 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In proposito, fa presente che il Governo, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del Senato, ha confermato la sussistenza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura e che da una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul menzionato capitolo di bilancio è stato accantonato, per l'anno 2025, l'importo equivalente alla voce di copertura in esame, pari a 1.157.402 euro.

Al riguardo, segnala altresì, per completezza, che dai rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato riferiti agli esercizi finanziari 2023, 2022 e 2021, risulta che sul predetto capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute sono state registrate significative economie di spesa.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste formulate dalla relatrice, evidenzia l'esigenza di rideterminare l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, finalizzata all'assunzione presso il Ministero della salute, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, di tre dirigenti sanitari medici e di quindici funzio-

nari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dei tempi occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, nonché della necessità di aggiornare i parametri a suo tempo utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle predette assunzioni.

Segnala, in particolare, che, quanto al profilo temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, deve ipotizzarsi che le assunzioni ivi previste abbiano luogo a decorrere dal 1° aprile 2025.

Ai fini della stima degli oneri derivanti dall'assunzione di tre dirigenti sanitari medici, occorre considerare, inoltre, che gli oneri riflessi sull'indennità di esclusività riconosciuta ai dirigenti sanitari del Ministero della salute devono essere calcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura del 38,38 per cento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 157, della legge n. 207 del 2024.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di quindici funzionari, occorre invece tenere conto, da un lato, dell'aggiornamento della retribuzione tabellare del personale non dirigenziale e, dall'altro, dell'incremento del compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, nonché dell'aggiornamento degli importi dell'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024.

Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del personale tanto dirigenziale quanto non dirigenziale prevista dal provvedimento in esame, occorre tenere conto, infine, dell'applicazione di un incremento del 5,4 per cento sulla retribuzione complessiva in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale relativa al medesimo triennio.

Rileva, infine, l'esigenza di adeguare la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, alla luce della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa

di cui al precedente comma 1, sulla base dei parametri sopra richiamati.

Deposita, quindi, agli atti della Commissione, a integrazione dei chiarimenti forniti, le tabelle recanti il dettaglio delle voci che compongono il costo del personale da assumere (*vedi allegato 3*).

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2142, approvato dal Senato della Repubblica, recante misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, come risultante dalla proposta emendativa approvata in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario rideterminare l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, finalizzata all'assunzione presso il Ministero della salute, con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025, di tre dirigenti sanitari medici e di quindici funzionari con il profilo di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, al fine di tenere conto dei tempi occorrenti per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame, nonché della necessità di aggiornare i parametri a suo tempo utilizzati ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalle predette assunzioni;

in particolare, quanto al profilo temporale degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, deve ipotizzarsi che le assunzioni ivi previste abbiano luogo a decorrere dal 1° aprile 2025;

ai fini della stima degli oneri derivanti dall'assunzione di tre dirigenti sanitari medici, occorre considerare, inoltre,

che gli oneri riflessi sull'indennità di esclusività riconosciuta ai dirigenti sanitari del Ministero della salute devono essere calcolati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura del 38,38 per cento, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 157, della legge n. 207 del 2024;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione di quindici funzionari, occorre invece tenere conto, da un lato, dell'aggiornamento della retribuzione tabellare del personale non dirigenziale e, dall'altro, dell'incremento del compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario, previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto funzioni centrali per il triennio 2022-2024, sottoscritto il 27 gennaio 2025, nonché dell'aggiornamento degli importi dell'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dall'assunzione del personale tanto dirigenziale quanto non dirigenziale prevista dal provvedimento in esame, occorre tenere conto, infine, dell'applicazione di un incremento del 5,4 per cento sulla retribuzione complessiva in attesa del rinnovo contrattuale per il triennio 2025-2027, che assorbe l'indennità di vacanza contrattuale relativa al medesimo triennio;

occorre adeguare la disposizione di copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 2, alla luce della rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, sulla base dei parametri sopra richiamati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: euro 1.055.035 con le seguenti: euro 848.623;

sostituire le parole: euro 33.264 con le seguenti: euro 24.948;

sostituire le parole: euro 69.103 con le seguenti: euro 60.946.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: euro 1.157.402 con le seguenti: euro 934.517 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 26 febbraio 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria. C. 2240 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

ATTO CAMERA 2240 (GIA' ATTO SENATO 1351-A)**RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA AL PASSAGGIO (ARTICOLO 17, COMMA 8, LEGGE N. 196 DEL 2009)**

Il disegno di legge modifica la legge 5 marzo 2024, n. 21 recante «Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel Codice civile applicabili anche agli emittenti».

L'articolo 1, comma 1, lettera a), interviene sull'articolo 19, commi 1 e 4 della legge n. 21 del 2024 al fine di:

- prorogare da dodici a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega n. 21 del 2024 il termine per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e, ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti;
- prorogare da diciotto a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, anche i termini previsti per l'adozione degli eventuali decreti correttivi e integrativi.

Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 19, consistono in ulteriori criteri e principi per l'esercizio della delega legislativa. Nello specifico:

Il punto 1), intervenendo su comma 1 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, estende la delega alle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, nonché di ulteriori disposizioni vigenti dell'ordinamento, al fine di assicurarne il miglior coordinamento e la coerenza con le disposizioni previste dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 e con le ulteriori disposizioni che saranno adottate in attuazione della delega;

Il punto 2), intervenendo sul comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, prevede quale ulteriore principio l'implementazione di misure volte ad assicurare l'effettivo conseguimento della trasparenza del mercato;

Il punto 3), modifica la lettera b), del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, in modo da prevedere che tra i criteri direttivi volti aumentare la competitività del mercato nazionale e a guidare l'azione di semplificazione della disciplina degli emittenti, sia ricompresa la partecipazione assembleare in luogo del riferimento al sistema sanzionatorio, cui ora è dedicato specifico articolo, il 19-bis;

Il punto 4) integra l'esistente criterio – di cui alla lettera c.) del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 – relativo alla facilitazione del passaggio dalla quotazione nei mercati non regolamentati a quella nei mercati regolamentati tramite un richiamo alla facilitazione anche del finanziamento delle imprese in tutte le differenti fasi di crescita delle stesse;

Il punto 5) integra l'esistente criterio – di cui alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 – che prevede di rivedere le regole in materia di attività di investimento privato, così da favorirne la massima diffusione, prevedendo la possibilità di ampliare le forme societarie ammissibili ai fini della gestione collettiva del risparmio;



Il punto 6) integra l'esistente criterio – di cui alla lettera f), del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 – relativo al riordino della disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, prevedendo che tale riordino e aggiornamento ricomprenda anche gli ambiti dei servizi e delle attività di investimento, nonché la disciplina dei contratti;

Il punto 7) integra l'esistente criterio – di cui alla lettera i), del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 – relativo all'aggiornamento del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, tramite richiami anche alla revisione dei profili afferenti la tutela giurisdizionale e alla introduzione di disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria;

Il punto 8) prevede l'introduzione di un ulteriore criterio di delega all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, tramite l'aggiunta della lettera i-bis) al comma 2, in forza della quale, per finalità di opportuno coordinamento, si dispone che le modifiche apportate al decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, in conseguenza dell'esercizio delle delega stessa, debbano comunque assicurare il rispetto della disciplina antiriciclaggio;

Il punto 9) integra l'esistente criterio – di cui alla lettera l), del comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024 – che prevede una complessiva opera di riordino e razionalizzazione dei rilevanti testi legislativi in materia finanziaria, ampliandone ambito e finalità in modo da ricomprendervi anche l'eliminazione e la razionalizzazione di obblighi o divieti non previsti dall'ordinamento dell'Unione europea che non risultino essere giustificati;

Il punto 10) prevede l'introduzione di un ulteriore criterio di delega all'articolo 19 della legge n. 21 del 2024, tramite l'aggiunta:

- della lettera l-bis) al comma 2, volto a razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari, prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
- della lettera l-ter) al comma 2, apportare le opportune modifiche e integrazioni alla normativa vigente in materia di crisi degli intermediari disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi,*

Il punto 11) coordina, con il punto 1), il prolungamento dei tempi per l'esercizio della delega;

Il punto 12) prevede modifiche redazionali e di coordinamento alla rubrica dell'articolo 19 della legge n. 21 del 2024.

Trattandosi di disposizioni di tipo procedurale – volte a prorogare i termini per l'esercizio del potere di adottare decreti delegati e i relativi eventuali decreti integrativi e correttivi – non si ascrivono alle stesse effetti finanziari.

Inoltre, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro



interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 1, comma 1, lettera b) introduce nella legge n. 21 del 2024 un nuovo articolo 19-bis, che conferisce al Governo una ulteriore delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da esercitarsi entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge n. 21 del 2024.

È previsto che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari esprimano il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione di relativi schemi di decreti legislativi.

Il comma 2 reca modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disponendo che nel caso di Sicav e le Sicaf in eterogestione, i soggetti gestori di tali intermediari provvedono all'adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio previsti da citato provvedimento anche con riferimento ai sottoscrittori delle azioni delle Sicav e Sicaf che gestiscono e dei soggetti da queste finanziate.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria e, pertanto, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, si prevede che, in considerazione della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per gli schemi di decreti legislativi di cui al predetto comma 1, lettera b), la corrispondente relazione tecnica dovrà evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino copertura nel proprio ambito, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'articolo 2 dispone dei necessari interventi di modifica per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/886 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2012/260 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (c.d. Instant payment Regulation o IPR). Gli Stati membri sono chiamati ad adottare le necessarie disposizioni nazionali di adeguamento e a comunicarle alla Commissione europea entro il 9 aprile 2025.



In particolare, il comma 1 reca le modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210¹ necessarie per assicurare il corretto e integrale adeguamento dell'ordinamento nazionale ai cambiamenti apportati alla direttiva 98/26/CE dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/886.

Il comma 2 modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11² al fine di recepire le modifiche apportate dal IPR alla PSD2 in modo da permettere l'accesso ai sistemi di pagamento designati anche agli istituti di pagamento e di moneta elettronica che soddisfano specifici requisiti di sana e prudente gestione. Nello specifico, si inserisce un nuovo articolo 30-bis rubricato "Condizioni per richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati". La norma in esame conforma la legislazione vigente all'articolo 35-bis della direttiva PSD2, introdotto da IPR, che regola l'accesso ai sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE. In linea con la normativa unionale, l'articolo disciplina puntualmente i requisiti e gli adempimenti che gli istituti di pagamento e di moneta elettronica devono assolvere ai fini della partecipazione ad un sistema di pagamento designato.

Al comma 3, si introducono le necessarie disposizioni sanzionatorie, modificando e integrando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 per tenere conto delle violazioni delle disposizioni contenute in IPR³. In particolare, sono potenziati i poteri sanzionatori della Banca d'Italia estendendola altresì alle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater del regolamento (UE) 2012/260 come introdotti dall'IPR. In aggiunta, la Banca d'Italia può, secondo un criterio di rilevanza, irrogare sanzioni pecuniarie per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del regolamento succitato. Infine, per assicurare un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo, si prevede l'eventuale concorso, per la medesima fattispecie di cui all'articolo 5-quinquies menzionato, anche di sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli esponenti aziendali dei prestatori di servizi di pagamento, secondo il medesimo criterio di rilevanza. Quest'ultimo è determinato dalla Banca d'Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.

¹ Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli.

² Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE.

³ Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione.



Il comma 4 interviene sull'articolo 126-bis del Testo unico bancario rubricato "Disposizioni di carattere generale", sub specie il comma 3. L'intento è quello di coordinare con l'IPR la deroga all'applicazione delle norme sui servizi di pagamento normativamente prevista dal TUB su accordo delle parti e purché l'utilizzatore non sia un consumatore né una microimpresa.

Data la natura ordinamentale degli interventi previsti, dalle disposizioni contenute all'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, con riferimento alle previsioni sanzionatorie di nuova istituzione di cui al comma 3, si precisa che la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, si conferma che il complesso delle disposizioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 modifica gli articoli 31 e 31-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia di attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari

Il comma 1 chiarisce quale sia la disciplina applicabile all'attività svolta iure privatorum dall'Organismo.

Le modifiche all'articolo 31 comma 7 del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, sono finalizzate a consentire all'Organismo l'esercizio di un efficace potere informativo per lo svolgimento dei compiti di controllo ad esso attribuiti dal legislatore, legittimando la richiesta e l'acquisizione delle informazioni da parte dell'OCF necessarie all'accertamento delle condotte irregolari degli iscritti.

Il comma 2 apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 31-bis del Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria, prevedendo espressamente che il potere informativo dell'Organismo possa essere diretto nei confronti, oltre che degli iscritti all'albo anche dei richiedenti l'iscrizione e di soggetti che abbiano o abbiano avuto con essi rapporti di qualsiasi natura.

Dalle disposizioni contenute nell'articolo 3, che presentano natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari, prevedendo una deroga alla disciplina della prestazione dei servizi e delle attività di investimento nel caso in cui



oggetto di acquisto o sottoscrizione siano le azioni emesse da banche popolari o da banche di credito cooperativo.

Dalle disposizioni contenute nell'articolo 4, che presentano natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

24/02/2025



ALLEGATO 2

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria. C. 2149, approvato dal Senato, e abb.

RELAZIONE TECNICA

AC 2149

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

RELAZIONE TECNICA

Con il disegno di legge si intende delegare il Governo a riformare le modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

In particolare, l'**articolo 1** detta i principi generali e le finalità del provvedimento, quali il potenziamento, in termini di medici, di medici chirurghi, odontoiatri e medici veterinari del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), da stabilire sulla base delle esigenze del SSN stesso e della qualità della loro formazione, in coerenza con gli investimenti previsti della Missione 6 – Salute del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il disegno di legge è volto alla revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, in attuazione dell'articolo 32 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3 e 34 della Costituzione e dell'autonomia delle università.

L'**articolo 2, comma 1**, prevede una delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, mediante l'adozione entro dodici mesi, dall'entrata in vigore della legge, di uno più decreti legislativi, nel rispetto dell'autonomia delle università.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega, quali:

a) la libera iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria; b) l'individuazione di criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, commisurati alla disponibilità dei posti dichiarati dalle università; c) l'individuazione delle discipline qualificanti comuni oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria che verranno definiti dai previsti decreti legislativi, con la garanzia di programmi uniformi e coordinati e con piani di studio dei corsi armonizzati tra loro stabilendo il numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) a livello nazionale; d) la previsione che l'ammissione al secondo semestre sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami del primo semestre, nonché alla collocazione nella graduatoria di merito nazionale in posizione utile; e) la garanzia, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di area biomedica, del riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per tale sentenza. Viene, inoltre, resa gratuita e obbligatoria la doppia iscrizione limitata al primo semestre. Infine, saranno individuate le modalità di iscrizione ai corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1, anche oltre il termine stabilito; f) il potenziamento delle capacità ricettive delle università al fine di rendere sostenibile il numero degli iscritti al secondo semestre nei limiti delle risorse disponibili

a legislazione vigente; **g)** l'individuazione delle modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui alla lettera d) con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*; **h)** la previsione di un sistema di monitoraggio, in collaborazione con il Ministero della Salute, al fine di intervenire negli ambiti di specializzazione in cui si registrino carenze; **i)** la garanzia che il numero degli iscritti al primo semestre non venga preso in considerazione ai fini del riparto del fondo di finanziamento ordinario delle università; **l)** il riordino dell'offerta formativa tenendo conto dell'allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di studio di cui alla lettera c), dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati; **m)** l'indicazione che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica, anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS); **n)** l'organizzazione per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado di percorsi di orientamento che prevedano un tirocinio, svolti all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), definiti dal MIM, e che la cui frequenza sia valorizzata per l'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea; **o)** la promozione dei percorsi di formazione e preparazione ai corsi di laurea magistrale per studenti e diplomati delle scuole secondarie di secondo grado, in collaborazione con le università.

Il **comma 3** prevede che i decreti legislativi siano adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro della salute. Per quanto riguarda i decreti legislativi relativi alle lettere *h)*, *m)* e *n)* del comma 2 i decreti legislativi saranno adottati previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Limitatamente a quanto previsto dalle lettere *f)* e *g)* del medesimo comma 2, si dispone che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e, infine, limitatamente a quanto previsto dalle lettere *n)* e *o)* del comma 2, i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito. Tali decreti dovranno essere trasmessi alle Camere che si esprimono entro trenta giorni, in mancanza del quale gli stessi potranno essere comunque adottati.

Il **comma 4** prevede che qualora il termine previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto al comma 1, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di quarantacinque giorni.

Il **comma 5** prevede l'adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive o integrative, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi.



Il **comma 6** prevede che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, gli stessi vengano adottati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'**articolo 3** dispone che con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, si provvede, altresì, alla revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264 nonché alla modifica o all'abrogazione di disposizioni in contrasto con i principi e i criteri direttivi di cui alla presente legge.

Con riferimento agli effetti delle singole disposizioni innanzi illustrate si precisa quanto segue.

L'**articolo 2, comma 2, lettera a)**, prevede che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera. Pertanto, la selezione per i predetti corsi di laurea magistrale è differita al termine del primo semestre dell'anno accademico, dedicato all'insegnamento di discipline qualificanti comuni ai corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria.

Ad ogni buon conto, occorre precisare che la formazione di un numero potenzialmente più elevato di studenti non impatterà sul sistema universitario e non determinerà la necessità di maggiori risorse finanziarie, in quanto l'offerta didattica, sulla base della riforma dell'accesso ai predetti corsi di laurea magistrale, potrà essere erogata dal personale docente già in servizio e avvalendosi di modalità innovative che potranno consentire, nell'ambito delle risorse disponibili, anche una maggiore ricettività dei singoli Atenei, senza comprometterne la capacità formativa, dato che i corsi di laurea oggetto del provvedimento sono già erogati ordinariamente presso i dipartimenti della maggior parte degli stessi.

A conferma della compatibilità della previsione normativa con le risorse previste a legislazione vigente, si fa presente che le discipline qualificanti comuni, che saranno individuate in sede di decretazione legislativa delegata, sono caratterizzanti tutti gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di area bio-medica e non devono necessariamente intendersi a frequenza obbligatoria in quanto si tratta di discipline generiche di base e non comprendono attività laboratoriali, che richiedono, al contrario, la partecipazione in presenza.

L'**articolo 2, comma 2, lettera b)**, inserito in sede referente nel corso dei lavori congiunti della 7^a Commissione del Senato, mira a garantire che l'iscrizione al primo semestre ai corsi di area biomedica, oltre ad essere libera, debba essere sostenibile e commisurata alla disponibilità dei posti dei singoli Atenei. Tale previsione consente, pur mantenendo inalterata la libertà di iscrizione degli studenti al primo semestre, di non compromettere la capacità ricettiva e formativa dei singoli Atenei. A tal riguardo, si rappresenta, pertanto, che la stessa, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è volta a rafforzare la neutralità finanziaria della riforma nel suo complesso, precisando che gli Atenei dovranno gestire esclusivamente le iscrizioni compatibilmente con la propria capacità ricettiva e formativa.

L'**articolo 2, comma 2, lettera c)**, rimettendo alla decretazione legislativa delegata la definizione delle discipline qualificanti comuni, oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, nella garanzia dell'armonizzazione dei relativi piani di studio, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché non presenta profili finanziari.

Con riferimento all'**articolo 2, comma 2, lettera d)**, si prevede che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia subordinata al conseguimento di tutti i crediti formativi universitari, stabiliti per gli esami del primo semestre, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale.

Il numero di studenti che si iscriveranno al secondo semestre sarà determinato sulla base di questo percorso di selezione, nonché sulla base della graduatoria di merito nazionale, che verrà formata sulla base del fabbisogno di figure specialistiche espresso dal Ministero della Salute insieme alle Regioni, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Allo stato attuale, si rileva che l'indicazione quantitativa dei posti effettivamente disponibili per il secondo semestre costituisce un dato che non può essere compiutamente definito. Si può, tuttavia, ipotizzare uno scenario in via previsionale, partendo dai dati a disposizione derivanti dai precedenti test di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e medicina veterinaria.

Nel 2023, gli iscritti al test c.d. "TOLC" per l'accesso al corso di medicina sono stati all'incirca 76.000, ma da questo numero va sottratto un 20 per cento di studenti del penultimo anno di scuola superiore di secondo grado (c.d. "quartini") che in quell'anno sono stati ammessi al test TOLC (pari ad un numero di circa 15.000), per cui gli studenti dell'ultimo anno di scuola superiore di secondo grado che hanno partecipato al test sono stati circa 61.000 e le immatricolazioni sono state approssimativamente 18.000, nei limiti dei posti disponibili per l'immatricolazione.

Ancorché non sia possibile comparare il metodo di selezione attualmente previsto con quello che verrà introdotto con tale riforma, utilizzando la percentuale degli studenti che si sono immatricolati, nei limiti dei posti disponibili, nell'anno accademico 2023-2024, la stima di coloro che potrebbero accedere al secondo semestre potrebbe assestarsi, in via presuntiva, attorno al 29 per cento del totale degli iscritti al primo semestre.

Resta ferma la possibilità per coloro che non supereranno la selezione di poter liberamente continuare il proprio percorso formativo universitario in corsi di laurea affini di area bio-medica presso altri dipartimenti all'interno dello stesso ateneo, espressamente previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del disegno di legge.

L'**articolo 2, comma 2, lettera e)**, mira a garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di area biomedica, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni, solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre. L'introduzione della soglia del necessario conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto ha l'obiettivo di specificare un presupposto selettivo indispensabile per l'accesso al secondo semestre. Si precisa, inoltre, che tale riconoscimento è finalizzato al proseguimento in un diverso corso di studi, indicato dallo studente come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale indicati al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione. A tale riguardo, si precisa che è obbligatoria e gratuita la sola iscrizione ai corsi, differenti da quelli di cui al comma 1, richiamati del comma 2, lettera c). La norma, limitandosi ad introdurre un requisito di merito per l'accesso al secondo semestre dei corsi di area biomedica, non presenta

profili di ordine finanziario, non comportando, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), delega il Governo ad individuare le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre, anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione e dei requisiti previsti per l'accreditamento a livello europeo e internazionale, comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione è volta ad assicurare la competitività del sistema di istruzione terziario italiano a livello europeo ed internazionale e consentirà di innalzare la qualità della formazione e il livello di specializzazione dei nostri studenti.

Lo stesso articolo delega il Governo all'individuazione di modalità atte a consentire l'allineamento del contingente di posti dei corsi di laurea di cui al comma 1, con i posti disponibili per l'accesso ai corsi di formazione *post lauream*, tenendo conto del numero delle carenze in organico registrate dal SSN sull'intero territorio nazionale.

Tale allineamento deve essere inteso in modo sostenibile, poiché, nella programmazione relativa alla formazione medica specialistica, si dovrà tener conto, da una parte, del numero dei laureati e, dall'altra, del dato del fabbisogno di "specialisti" da formare, determinato dal Ministero della salute, compatibilmente, sotto il profilo economico finanziario, con il finanziamento vigente, unitamente al costo del contratto di formazione specialistica del singolo medico, posto a carico della finanza pubblica.

Infatti, il nuovo meccanismo di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria non determinerà un impatto negativo sull'accesso alle scuole di specializzazione di area medica, in quanto l'ammissione al secondo semestre dell'anno accademico avverrà sulla base di una selezione, basata sul fabbisogno, a seguito della quale si avrà inevitabilmente una riduzione del numero di studenti.

La capacità di assorbimento del sistema delle specializzazioni mediche sarà compatibile con il regime di finanziamento a legislazione vigente, tenendo, altresì, conto delle "rinvenienze", che vengono notificate annualmente dal Ministero dell'università e della ricerca, derivanti dai "contratti non assegnati" o dai "contratti abbandonati", nonché dalla possibilità per i laureati di accedere ad un corso di formazione triennale in Medicina Generale (MMG), finanziato con fondi regionali.

Con specifico riferimento alla quantificazione degli oneri a carico del Ministero dell'università e della ricerca, si rappresenta che è stato confermato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2021, adottato in attuazione dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 1999, per il triennio intercorrente tra l'anno accademico 2019/2020-2021/2022, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici, pari ad euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e ad euro 26.000,00 lordi per gli anni di corso successivi al secondo.

Si fa presente, altresì, che è stato emanato il D.P.C.M. 4 novembre 2024, relativo al trattamento economico per il contratto di formazione specialistica dei medici, confermando anche per il

triennio 2022-2023/2024-2025 un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad euro 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso e ad euro 26.000,00 lordi per gli anni di corso successivi al secondo.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il contingente globale di medici "specialisti" da formare risponde alle esigenze legate ai fabbisogni di specialisti previamente concordati tra il Ministero della Salute e le Regioni, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di competenza del Ministro della salute

Con decreto del Ministro della salute 30 agosto 2024 recante la «*Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 ed assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2023/2024*», adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, sulla base dell'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2024, il fabbisogno dei medici specialisti da formare è stato determinato in n. 14.576 unità per l'a.a. 2023/2024.

Negli ultimi anni, il fabbisogno di specialisti è cresciuto significativamente in relazione alla maggiore esigenza di professionisti dichiarata dalle stesse Regioni. La ragione di tale incremento va cercata nell'entità stimata dei futuri pensionamenti, ma soprattutto va interpretata alla luce del trend evolutivo in atto, accelerato ulteriormente dalla situazione emergenziale legata alla pandemia da COVID-19, che vede le prestazioni sanitarie, afferenti in particolar modo ad alcune discipline, in forte crescita in risposta alle aumentate necessità della popolazione attuale e futura.

Sul punto, giova rammentare che è stato istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 11 gennaio 2023, il *Gruppo di lavoro per l'accesso sostenibile per le professioni sanitarie*, con l'obiettivo di esaminare e approfondire le criticità afferenti alla carenza di medici e di professionisti sanitari nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, a misurare l'entità del fenomeno e a individuarne le cause e le possibili soluzioni, con particolare riferimento alla necessità di garantire un accesso sostenibile alle professioni sanitarie, in grado di assicurare contestualmente, anche in una prospettiva di lungo periodo, il potenziamento delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, per perseguire, sotto tale specifico profilo, il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, senza alterare l'equilibrio dei bilanci pubblici.

Il Gruppo ha concluso i lavori nel mese di aprile 2024, adottando una serie di linee guida e proposte conclusive, da cui è emerso come l'aumento delle borse di studio per le Scuole di specializzazione erogate negli ultimi anni accademici abbia determinato risultati positivi, di fatto annullando il cosiddetto "imbuto formativo".

L'articolo 2, comma 2, lettera d), mira a garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 dello stesso articolo non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.



A tal proposito, è opportuno rilevare che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha disciplinato il costo standard per studente di cui dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dispone che: *“per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo”*.

La determinazione e l'eventuale aggiornamento del modello di calcolo del costo standard di ateneo sono definiti sulla base dei criteri e relativi indici di costo esplicitati ai successivi commi del richiamato articolo 12. In particolare, il comma 2, lettera a), prevede che per il *“criterio del costo del personale docente: si utilizzano come indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio”*, mentre il comma 2, lettera d), prevede il *“criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti disciplinari”*. Il successivo comma 6 prevede che *“con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca, acquisiti i pareri di CRUI e ANVUR, si provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di costo di cui al comma 2”*.

Alla luce di quanto sopra delineato, il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020 da utilizzare ai fini della ripartizione di una percentuale del Fondo per il Finanziamento Ordinario è stato definito con decreto ministeriale 8 agosto 2018, confermato con decreto ministeriale 4 luglio 2021. Sulla base di quanto previsto dalla citata legge n. 123 del 2017, i predetti DD.MM. prevedono costi standard differenziati per le diverse classi di studio che incidono sul riparto del FFO.

Lo scopo del principio e criterio direttivo della delega è di rendere neutrale il nuovo sistema di iscrizione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria rispetto al calcolo del costo standard e del successivo riparto del FFO. Pertanto, ai fini del calcolo del costo standard per il riparto del FFO, saranno presi in considerazione le iscrizioni *“definitive”* per ciascuna classe al termine del primo semestre.

L'articolo 2, comma 2, lettera d), prevede un riordino dell'offerta formativa universitaria al fine di garantire un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevata.

La disposizione normativa prevede unicamente il necessario allineamento tra i piani dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria e dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea e i corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, similmente a quanto avvenuto con il decreto ministeriale del Ministro dell'università e della ricerca 6 giugno 2023, n. 96, recante la riforma delle classi di laurea, in attuazione della Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR. Essa, quindi, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non presenta, pertanto, profili finanziari da dettagliare.



L'articolo 2, comma 2, lettera m), delega il Governo a prevedere che gli studenti dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 possano svolgere un'attività di formazione teorico-pratica, anche sotto la guida di tutor, individuati tra i dirigenti medici e sanitari in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie e non universitarie, di primo e di secondo livello, pubbliche e private accreditate, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Si tratta una misura che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di *tutoraggio* è effettuata dai dirigenti medici e sanitari già in servizio presso le strutture ospedaliere e territoriali sia universitarie sia non universitarie, pubbliche e private accreditate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, su proposta dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, ai sensi del D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, recante standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, e presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui emolumenti restano quelli previsti secondo le voci retributive dei CCNL di riferimento, considerato che la predetta attività di *tutoraggio* deve ritenersi compresa tra le funzioni di dirigente.

La disposizione, inoltre, non ha effetti finanziari conseguenti ad un aggravio organizzativo determinato dal maggior numero di iscritti. Considerato che la formazione specialistica si svolge in un periodo necessariamente successivo al completamento del corso di studi universitari, le strutture che la erogheranno avranno a disposizione un arco temporale adeguato per organizzare l'attività di *tutoraggio*, calibrandola su un maggior numero di iscritti, senza che questo comporti conseguenze sotto il profilo finanziario.

L'articolo 2, comma 2, lettera n), prevede l'organizzazione, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con gli ordini delle professioni sanitarie, per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado, di percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea suddetti che possano prevedere anche un tirocinio svolti all'interno dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, e la cui frequenza sia valorizzata per l'attribuzione dei CFU previsti nel primo semestre dei corsi di laurea. Trattandosi di percorsi già collaudati, relativamente ai quali si è già in possesso di maggiori dati esperienziali, la previsione di svolgere tali tirocini all'interno dei PCTO rende maggiormente sostenibile, dal punto di vista finanziario, il percorso, assicurandone l'accessibilità su tutto il territorio nazionale e salvaguardando, in ogni caso, l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

In merito alla predetta disposizione, si specifica che la pianificazione dei percorsi di orientamento e di sviluppo delle vocazioni per i corsi di laurea magistrale è rimessa alle istituzioni scolastiche che realizzano le iniziative finalizzate a tali scopi utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza generare oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, l'articolo 2, comma 2, lettera o) prevede la promozione di percorsi extracurricolari destinati agli studenti e ai diplomati di scuola secondaria di secondo grado, da organizzare in collaborazione con le università. Si chiarisce, altresì, che la frequenza di tali percorsi non



comporta l'attribuzione di crediti o punteggi aggiuntivi al percorso curricolare dello studente né rileva ai fini dello svolgimento dell'esame di Stato. La disposizione mira ad una maggiore specificazione della tipologia dei percorsi extracurricolari di formazione e di preparazione ai corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, da organizzarsi nel rispetto dell'autonomia scolastica.

L'individuazione di talune caratteristiche di questi percorsi quali la specificazione che non afferiscono all'ambito scolastico e non attribuiscono crediti o punteggi al percorso curricolare né ai fini dell'esame di Stato consentirà una più agevole definizione degli stessi in fase attuativa.

La realizzazione dei percorsi di formazione e di preparazione ai corsi di laurea è facoltativa e non vincolante. Ove siano coinvolte, le istituzioni scolastiche, anche in collaborazione con le università, valuteranno la loro partecipazione, nel rispetto della propria autonomia. Di conseguenza, esse garantiranno lo svolgimento di tali attività, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza il rischio di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, confermando la sostenibilità finanziaria della norma.

L'**articolo 2, comma 3**, prevede che i decreti legislativi recanti i principi e i criteri direttivi della riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea di area bio-medica siano corredati di relativa relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Si specifica, altresì, che, limitatamente a quanto previsto dalla lettera *h*), *m*) e *n*) i decreti di cui al comma 1 siano adottati previo parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, essendo tali materie di competenza concorrente, e, limitatamente a quanto previsto dalle lettere *f*) e *g*), siano adottati di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Infine, per quanto previsto dalle lettere *n*) e *o*) del comma 2, i decreti legislativi saranno adottati sempre su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito, concernendo materie di competenza di tale Amministrazione. Nel dettaglio, si tratta per la lettera *n*) dell'organizzazione per gli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado percorsi di orientamento e sviluppo per i corsi di laurea magistrale in area biomedica; quanto alla lettera *o*) trattasi della promozione di percorsi di formazione e di preparazione di corsi di laurea magistrale in area biomedica cui possano accedere gli studenti e i diplomati delle scuole secondarie di secondo grado.

Le ulteriori disposizioni ivi recate si limitano ad incidere sull'*iter* procedurale di adozione dei decreti legislativi delegati, si conferma che non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla previsione dell'**articolo 2, comma 6**, si precisa che gli elementi di complessità della determinazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono strettamente collegati, in particolare, alla lettera *f*) dell'articolo 2, comma 2, laddove si prevede che siano individuate *“in coerenza con il fabbisogno di professionisti del SSN determinato dal”*

[...] *“le modalità per rendere sostenibile il numero complessivo di iscrizioni al secondo semestre dei corsi di studio di cui alla lettera c), anche attraverso il potenziamento delle capacità ricettive delle università, nel rispetto di standard innovativi relativi alla qualità della formazione;”*.

A tal proposito, al fine di chiarire ulteriormente gli elementi e i motivi che non consentono, allo stato, di poter definire l'eventuale impatto finanziario derivante dall'attuazione della disposizione, si fa presente che la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accesso ai corsi universitari»*, prevede che il Ministro dell'università e della ricerca proceda alla determinazione annuale del numero di posti a livello nazionale, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario e in considerazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.

L'articolo 3 rubricato *«Modifiche di coordinamento»* concerne la revisione della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché la abrogazione di tutte le ulteriori disposizioni normative in contrasto con i principi e i criteri direttivi previsti dal provvedimento. Pertanto, apportando modificazioni e abrogazioni di coordinamento normativo, non sussistono profili di rilievo finanziario.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

26/02/2025



ALLEGATO 3

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. C. 2142 Governo, approvato dal Senato.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA
RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2019-2021	Retribuzione parte fissa (incarico di natura professionale con anzianità inferiore a 5 anni)	Retribuzione di posizione variabile	Indennità specifica medica	Retribuzione di risultato	Indennità di esclusività con esperienza professionale nel S.N. tra cinque e quindici anni	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione pro capite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUO pro capite LORDO STATO - con incr. contr. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (9 mesi)
Dirigenti sanitari s5	47.015,77	4.813,00	5.000,00	8.476,34	7.343,20	10.167,99	31.367,80	114.184,10	6.599,84	6.522,33	127.306,28	3	286.440,00
MINISTERO DELLA SALUTE	Stipendio CCNL 2022-2024 13 mensilità	differenziale retributivo ex Area III FI	Indennità di amministrazione	Totale fondamentale lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38%	Totale	Trattamento economico accessorio (lordo stato)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)		incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE ANNUO pro capite LORDO STATO - con incr. contr. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Oneri 2025 (9 mesi)
Funzionari	27.476,72	219,31	5.143,99	32.840,02	12.604,00	45.444,03	1.967,55	47.411,58		2.560,23	49.971,80	15	562.183,00
TOTALE												848.623,00	

PREVISIONE BUONI PASTO	Unità	costo buoni pasto mensile per una unità	costo buoni pasto per 18 unità per 9 mesi	Costo complessivo 9 mesi anno 2025
Buoni pasto mese n. 22 per 7 euro	18	154	24.948,00	24.948,00

PREVISIONE STRAORDINARI	Unità	costo orario medio area funzionari	Costo annuo unità calcolato su 9 mesi * 20 ore/mese	Oneri c/amm ne 24,2%	IRAP 8,5%	Costo complessivo 9 mesi anno 2025
Straordinario circa 20 ore mese	15	17,01	45.927,00	11.114,33	3903,795	60.946,00

	2025 (9 mesi)
Oneri assunzionali	848.623,00
Buoni Pasto	24.948,00
Straordinari	60.946,00
TOTALE	934.517,00